

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

Sede legale: Piazza Scipioni, 1 37051 Bovolone VR
Sede operativa: Via Foro Boario, 8 37051 Bovolone VR

ASSEMBLEA DI BACINO

Verbale della deliberazione n. 24

in data 27-12-2018

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' ESA-COM SPA PER IL COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 11:00, convocata dal Vice Presidente, l'Assemblea del "Consiglio di Bacino Verona Sud" si è riunita in Bovolone presso la Sede Municipale, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il dott. Marco Franzoni, Vice Presidente del Consiglio di Bacino, ai sensi dell'art. 14 c. 4 lettera b) della Convenzione di Costituzione.

Il Presidente
F.to Marco Franzoni

Il Direttore
F.to Ballarin Alessandro

COMUNE		NOMINATIVO
COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	Presente	MARINI
COMUNE DI ANGIARI	Assente	
COMUNE DI ARCOLE	Presente	LONGO
COMUNE DI BELFIORE	Assente	
COMUNE DI BEVILACQUA	Presente	FALAMISCHIA
COMUNE DI BONAVIGO	Assente	
COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA	Presente	OCCHIALI
COMUNE DI BOVOLONE	Presente	MIRANDOLA
COMUNE DI CASALEONE	Assente	
COMUNE DI CASTAGNARO	Assente	
COMUNE DI CEREA	Presente	FRANZONI
COMUNE DI CONCAMARISE	Assente	
COMUNE DI ERBE'	Assente	
COMUNE DI GAZZO VERONESE	Presente	BELLANI
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	Presente	PERBELLINI
COMUNE DI ISOLA RIZZA	Presente	POMINI
COMUNE DI LEGNAGO	Presente	SCAPIN
COMUNE DI MINERBE	Assente	
COMUNE DI NOGARA	Presente	POLTRONIERI
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	Presente	TRENTINI
COMUNE DI OPPEANO	Presente	GIARETTA
COMUNE DI PALU'	Assente	
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	Assente	
COMUNE DI ROVERCHIARA	Presente	FREDDO
COMUNE DI SALIZOLE	Assente	
COMUNE DI S. GIOVANNI LUPATOTO	Presente	MERONI
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	Presente	VINCENZI
COMUNE DI SANGUINETTO	Assente	
COMUNE DI SORGA'	Presente	SGRENZAROLI
COMUNE DI TERRAZZO	Assente	
COMUNE DI TREVENZUOLO	Assente	
COMUNE DI VIGASIO	Assente	
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	Presente	TUZZA
COMUNE DI ZEVIO	Presente	BOTTACINI
UNIONE COMUNI ADIGE GUA'	Assente	

Il Presidente, verificato il numero legale per poter deliberare, ai sensi dell'art.10 c. 1 della convenzione per la costituzione dell'Ente, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' ESA-COM SPA PER IL COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 19 del 15.12.2017 ad oggetto: "Determinazione sugli affidamenti del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nell'ambito del Bacino Verona sud" con la quale, tra l'altro :

a) si è proceduto ad una ricognizione di tutti gli affidamenti in essere nei 39 Comuni del Bacino 32 dei quali serviti da società "in house providing" per complessivi 199.778 abitanti mentre i rimanenti 7 Comuni per un totale di 43526 abitanti da società private;

b) è stato stabilito di procedere ad un allineamento dei contratti in essere che registrano differenze di scadenze;

c) è stato suggerito ai Comuni serviti da società in house " *per il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti*" di procedere a cura dell'organo competente con una loro aggregazione in modo da pervenire alla unicità del gestore , garantendo si facendo il perseguimento dei principi indicati nella legge regionale n. 52 del 2012;

d) si da espressamente atto che si è conclusa con esito favorevole l'istruttoria diretta ad accertare, tra l'altro, se in capo ad ESA-COM Spa sussistano i presupposti e condizioni previsti dagli art 5 del dlgs 50 del 2016 e art 16 del Dlgs 175 del 2016 per procedere nei confronti della stessa ad affidamenti diretti al di fuori dell'ambito di applicazione del Dlgs 50 del 2016 (sussistenza del controllo analogo; assenza di partecipazione diretta di capitali privati; oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante) ;

Richiamata in merito alla sussistenza dei presupposti giuridici suddetti di cui al precedente capoverso lettera "d" la relazione del Direttore già agli atti e allegata alla deliberazione n. 19/2017 nonché il parere legale acquisito che qui si allegano sotto lettere rispettivamente A e B **(ALLEGATI A e B)**;

Dato atto che il Comune di Ronco all'Adige è già socio indirettamente di ESACOM spa mediante la sua partecipazione diretta a CAMVO spa, a sua volta socio di ESACOM Spa;

Che il Bacino Verona Sud nella sua precedente deliberazione assembleare n 19 in data 15 dicembre 2017 ha anche stabilito, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale n. 52 del 2012 che attribuisce al Bacino medesimo le competenze in materia di affidamenti, di rispettare comunque le prerogative di autodeterminazioni delle singole amministrazioni comunali circa la scelta o meno di partecipare a società pubbliche in house che svolgano il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani (ciò in virtù del Dlgs 267 del 2000, art 42, e del dlgs 175 del 2016, art 5, che confermano in capo ai consigli comunali la decisione di assumere o meno partecipazioni pubbliche);

Che il Comune di Ronco all'Adige ha acquisito anche una partecipazione diretta in ESACOM spa a seguito di deliberazione di consigliere n. 39 del 31/07/2018, esecutiva, e che ai sensi dell'art 5 del Dlgs 175 del 2016 ha provveduto ad effettuare le dovute comunicazione all'Autorità per la concorrenza e alla Corte dei Conti, come da documentazione agli atti;

Che il Comune di Ronco all'Adige, con nota prot. 866 in data 05/11/2018 ha dato opportuna comunicazione della conclusione dell'iter amministrativo di iscrizione nella compagine sociale di ESACOM spa, come attestato anche dall'estratto del libro Soci della medesima Società, recepito al prot.899 in data 14/11/2018;

Che a seguito delle suddette note del Comune di Ronco all'Adige e di Esacom spa si è provveduto ad integrare la iscrizione all'Anac con nota del RASA del Consiglio di Bacino Verona Sud prot. n. 914 in data 15/11/2018;

Che con delibera assembleare n. 19 in data 15/12/2017 venne disposto di proseguire gli affidamenti in essere e già in scadenza – tra cui anche quello del Comune di Ronco all'Adige – con Ser.it Srl ed Esa-com Spa sino a tutto il 30 giugno 2018, per permettere il perfezionamento delle procedure relative ai successivi affidamenti;

Che il servizio è svolto attualmente dalla società Serit srl sino al 31 dicembre 2018 a seguito di deliberazione assembleare n. 12 del 13/06/2018 e che alla stessa ditta è stata effettuata comunicazione preventiva preannunciando le intenzioni del Consiglio di Bacino di procedere mediante affidamento diretto in *house providing* e per gli adempimenti in materia di trasferimento del personale con nota in data 15/11/2018, prot. 908

Che già a marzo 2018 vi fu un sollecito del Comune di Ronco all'Adige a ESACOM spa con riguardo all'affidamento di cui trattasi;

Che ESA-COM Spa ha presentato da ultimo la seguente documentazione, agli atti d'ufficio, attinente alla proposta - offerta di svolgimento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di Ronco all'Adige e di gestione della TARI con nota prot. 15757 del 11/12/2018 acquisita a protocollo del Bacino in data 12/12/2018 n. 991 con allegati

- Piano Finanziario servizi Ambientali – modello servizio;
- Riepilogo importi PFR;
- Computo manutenzione siepi
- Relazione al PFR
- Elenco impianti
- Schede servizi
- Quadro Tariffe 2019 TARI- Corrispettivo

Richiamata la deliberazione assembleare n.19 del 05/11/2018, esecutiva, ad oggetto *“Approvazione modello di Piano Economico Finanziario da utilizzare da parte dei Comuni del Bacino Verona Sud”* con la quale, a seguito di confronto con i gestori, è stato approvato un modello condiviso di Piano economico finanziario da utilizzarsi a cura di tutti i gestori per migliorare l'analisi dei dati e omogeneità di raffronto;

Che è stata avviata istruttoria con il supporto della ditta Sintesi srl di Vigonza per la verifica dei presupposti per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti soli urbani nel Comune di Ronco all'Adige in base all'art 192 del Dlgs 50 del 2016 in relazione alla documentazione sopra richiamata relativa alla offerta proposta di servizio (sia tecnica che economica) ;

Che l'istruttoria è stato oggetto di disamina e approfondimento da parte di Sintesi srl concludendosi con la Relazione in data 14.12.2018 che si allega al presente provvedimento costituendone sua parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 34 del D.L. n.179 del 2012 (**ALLEGATO C**);

Richiamato l'art 192, comma II, del Dlgs 50 del 2016 che recita *“ Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità*

e socialità , di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"

Considerato:

- che la proposta in relazione al Comune di Ronco all'Adige prevede da ultimo un costo pro capite di € 101,81 abitante/anno IVA esclusa ed un costo per tonnellata di rifiuto di €/ton 287 iva esclusa ed un costo complessivo annuo pari ad € 610.988,08 Iva esclusa;
- che per quanto attiene al profilo della convenienza economica sono state effettuate analisi comparative tra i costi dell'offerta economica presentata da ESACOM spa con i benchmark territoriali di confronto rappresentati dai Comuni omogenei a livello nazionale ed in particolare a livello veneto, lombardo, emiliano-romagnoli prendendo a riferimento il costo per abitante (€/ab) e il costo per tonnellata conferita (€/ton);
- che per entrambi gli indicatori utilizzati i costi unitari risultanti dall'offerta economica presentata da ESA-COM spa per il Comune di Ronco all'Adige sono pressoché sistematicamente più convenienti o in linea rispetto a tutti i benchmark omogenei di confronto (cfr paragrafo n. 7 e 9 Relazione SINTESI) ;
- che è pertanto attestata nella relazione di Sintesi srl la congruità economica dell'offerta del gestore in house ai sensi e per gli effetti dell'art 192 del Dlgs 50 del 2018 (cfr. paragrafo 9 della Relazione);
- che con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio è possibile affermare che l'offerta del gestore ESACOM spa si presenti conveniente per la collettività del Comune di Ronco all'Adige (cfr esposizione analitica contenuta nel paragrafo 9 della Relazione di Sintesi srl);

Atteso:

- che l'affidamento del servizio ha luogo sino al 2030 e che conseguentemente le valutazioni di cui sopra sulla congruità, che valgono per l'offerta presentata da ESA-COM spa per il primo anno, nella definizione dei rapporti contrattuali con il gestore verranno garantite per gli anni successivi venendo previste chiare modalità di adeguamento prezzi, al fine di garantire la congruità per tutta la durata dell'affidamento (cfr sul Punto Relazione di Sintesi srl paragrafo 7 e Relazione finale del Direttore) ;

Che a tal fine sono state condivise con il direttore della società in house, in apposito incontro già in relazione a precedenti affidamenti analoghi , chiare e puntuali modalità di adeguamento prezzi, al fine di garantire la congruità per tutta la durata dell'affidamento, riportate nell'allegato D schema di contratto di servizio;

Che a tal fine, con nota prot. 1021 in data 14/12/2018 è stata formalizzata apposita richiesta ad Esa-com Spa , riscontrata positivamente con nota prot. 1036 in data 17/12/2018;

Che lo schema di contratto rinvia alle modalità di servizio, prestazioni e condizioni economiche di qui alla specifica offerta presentata e tiene conto che si tratta di contratto di servizio di un affidamento in *house providing* salvaguardando espressamente le prerogative del singolo Comune con riguardo al servizio sul proprio territorio, come previste nei documenti disciplinanti il controllo analogo, ed espressamente richiamati nel contratto medesimo;

Atteso, per altro verso, che depono poi a favore di mantenere la scelta di una forma di gestione in house la possibilità per le amministrazioni pubbliche, e per la collettività degli utenti dei servizi pubblici locali, di conseguire alcuni rilevanti vantaggi rispetto a forme di gestione esternalizzata, i.e. da parte di operatori privati ovvero a mezzo di una società mista pubblico-privato, quali in particolare:

- la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio rifiuti, comprese quelle che impattano sulla fruizione di altri servizi pubblici o privati;
- l'assenza di scopi di lucro in capo alla società in house garantendo quindi che i ricavi derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti siano totalmente destinati alla copertura dei costi del servizio, e che ogni margine disponibile sia reinvestito nel miglioramento della qualità del servizio;

- i maggiori e più rapidi margini di intervento disponibili per l'ente affidante nei confronti di un gestore in house, rispetto ad un operatore privato, qualora emergessero criticità nella gestione del servizio, sia sotto il profilo economico, sia sotto altri profili, tra cui quello della tutela ambientale di lungo periodo riveste una particolare rilevanza nel settore dei rifiuti;
- la possibilità per le amministrazioni pubbliche di attuare, attraverso le forme di esercizio del controllo analogo, un pregnante monitoraggio sulla gestione complessiva della società in house, che rende più efficace anche l'attività di controllo del servizio e del relativo contratto di gestione;
- la fisiologica tendenza delle società in house, in quanto assoggettate al controllo analogo da parte degli Enti affidanti, a pervenire a composizioni bonarie delle possibili controversie;
- la maggior garanzia di continuità nel lungo termine della prestazione del servizio pubblico, particolarmente rilevante nel servizio rifiuti, che ai sensi del Testo Unico Ambientale richiede una durata minima di almeno 15 anni, per l'obiettivo contenimento, rispetto a gestioni affidate ad operatori privati, dei rischi di insolvenza o di altre forme di cessazione/ridimensionamento dell'attività;
- il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un'impresa affidataria o del partner privato di una società mista;

Atteso che ai sensi e per gli effetti di cui all'art 192 comma I del Dlgs n.50 del 2016 si è provveduto ad inoltrare all'ANAC in data 14 marzo 2018 protocollo istanza ANAC 0023446 la domanda di iscrizione del Bacino Verona Sud, in relazione ad ESACOM spa, per quanto attiene all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti;

Che è stata a seguito integrata con comunicazione del RASA in data 15/11/2018 prot. 914 in merito alla acquisizione delle quote societarie di ESACOM spa da parte del Comune di Ronco all'Adige.

Richiamato l'art 34 comma XX del D.L. 18/10/2012 che recita *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

Preso atto della Relazione definitiva del Direttore, che si allega al presente provvedimento **(ALLEGATO E)** ;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art 49 del D.lgs 267 del 2000

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione i cui interventi sono riportati nell'allegato resoconto che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Dichiarata chiusa la discussione il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione come sopra formulata, il cui risultato verificato dagli scrutatori è il seguente:

PRESENTI N.19 che corrispondono a 684,859 millesimi

VOTANTI N. 19

ASTENUTI N. 0

VOTI FAVOREVOLI N. 19

VOTI CONTRARI N 0

DELIBERA

1) di approvare la Relazione definitiva del Direttore (allegato E) ai sensi e per gli effetti di cui all'art 34, comma XX, del D.l. 18/10/2012 in merito al servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Ronco all'Adige provvedendo alla sua pubblicazione ai sensi di legge;

2) di affidare direttamente a ESACOM spa “*in house providing*” , con decorrenza dal 1 gennaio 2019, per i motivi in premessa e negli allegati dettagliatamente illustrati, il servizio di raccolta trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Ronco all'Adige sino al 2030 sulla base della proposta presentata al Comune di Ronco all'Adige ed al Consiglio di Bacino in data 11/12/2018, prot. 991, agli atti d'ufficio che contestualmente si approva in tutti i suoi allegati in premessa richiamati, dando specificamente atto che eventuali variazioni degli anni successivi dovranno aver luogo nei limiti e condizioni che verranno specificati in apposita clausola del contratto di servizio, da stipularsi successivamente con il soggetto affidatario;

3) di approvare lo schema di contratto di servizio che costituisce allegato D al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

4) il Direttore provvederà all'esecuzione del presente provvedimento e con separata votazione con il seguente esito:

PRESENTI N.19 che corrispondono a 684,859 millesimi

VOTANTI N. 19

ASTENUTI N. 0

VOTI FAVOREVOLI N. 19

VOTI CONTRARI N 0

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di garantire il servizio essenziale di cui trattasi dal 1 gennaio 2019, senza soluzione di continuità.

Allegato “A” alla deliberazione n. 24 del 27/12/2018

OGGETTO: VERBALE DELLA SEDUTA

OMISSIS*

I verbali verranno inseriti successivamente alla delibera con data effettiva di sottoscrizione e di inserimento.

*In attesa dello sbobinamento dei file audio registrati in seduta

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 18-12-2018

Il Responsabile Tecnico
F.to ZERBINATI GIANNI

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità giuridica**

Data: 18-12-2018

IL Direttore
F.to Alessandro Ballarin

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 18-12-2018

IL Direttore
F.to Alessandro Ballarin